

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

Via Roma, 58 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)

Tel. 0481-774311 Fax 0481-774333 PEC bonificavg@legalmail.it

* * *

N. Utenza: 138/2025

CONVENZIONE

regolante le condizioni per la realizzazione e il mantenimento di un percorso ciclopedonale su argine di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia in Comune di San Canzian d'Isonzo (GO);

* * *

Tra

il **CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA**, con sede in Via Roma n° 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, rappresentato dal Direttore dott. Daniele Luis, nato a Gorizia (GO) il 27/09/1976 C.F. LSUDNL76P27E098U residente per la carica in Via Roma n° 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - (di seguito "CONCEDENTE"),

e

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A. con sede legale in Trieste, Via Scala dei Cappuccini n° 1 - C.F. 01133800324, rappresentato dal Presidente del C.d.A. Simone Bortolotti nato a Gemona del Friuli (UD) il 02/06/1994 C.F. BRTSMN94H02D962G, (di seguito "CONCESSIONARIO"),

premesso

che con nota prot. N. 9962/2016 dd. 07/04/2016 la Provincia di Gorizia - Direzione Lavori e Mobilità ha indetto una conferenza dei servizi per il giorno 09/05/2016 riguardante il progetto definitivo relativo alla

realizzazione della pista ciclabile Gorizia - Grado (percorso internazionale

FVG5 - ciclovia dell'Isonzo) - I stralcio nei Comuni di San Canzian d'Isonzo

e Turriaco;

che da verbale della conferenza di cui sopra l'ex Consorzio di Bonifica

Pianura Isontina, ora Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ha

espresso parere favorevole riservandosi di fornire dettagli tecnici per la

redazione del progetto esecutivo;

che in data 01.07.2016 ai sensi della L.R. 26/2014 le funzioni in materia

di viabilità della Provincia di Gorizia sono state assorbite dalla Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia;

che in data 01.01.2028 ai sensi della L.R. 32/2017 le funzioni già

assorbite dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di

viabilità, sono state trasferite alla società *in house* Friuli Venezia Giulia

Strade S.p.A.;

che per effetto della L.R.14/2021, la ex viabilità locale già oggetto dei

trasferimenti di cui sopra è stata trasferita agli Enti di Decentramento

Regionale;

che con deliberazione 19 novembre 2021, n. 1777 la Giunta Regionale ha,

tra l'altro, approvato l'elenco delle opere individuate dalla D.G.R. 28

dicembre 2017, n. 2687 e successive integrazioni n. 1981 del 26 ottobre

2018, n. 2400 del 14 dicembre 2018, n. 1386 del 10 settembre 2021 e n.

1532 del 08 ottobre 2021 che vengono trasferite agli Enti di

Decentramento Regionale;

che nell'elenco di cui sopra non è ricompreso l'intervento denominato

"GO_16_19 Realizzazione pista ciclabile Gorizia - Grado (percorso

internazionale) - I stralcio S. Canzian - Turriaco”, che rimane pertanto in

carico a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

che con nota prot. n. 0059851 dd. 11/12/2018 la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. chiede la presenza di interferenze della pista ciclabile con sottoservizi di competenza del Consorzio;

che con nota prot. n. 71 dd. 09/01/2019 il Consorzio comunica la presenza di interferenze con condotte irrigue in pressione e con il canale di bonifica della Macorina;

che il canale di bonifica della Macorina è classificato in classe 4 ai sensi della Legge Regionale 29 aprile 2015 n. 11 ma non è censito catastalmente;

che il progetto prevede inoltre la realizzazione della pista ciclabile su parte della p.c. 1196/2 C.C. San Canzian d'Isonzo dei proprietà del Consorzio;

che con nota prot. n. 0008949 dd. 21/02/2019 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. chiede il rilascio del parere di competenza alla realizzazione delle opere;

che con nota prot. n. 642 dd. 14/03/2019 il Consorzio esprime parere favorevole con relative prescrizioni;

visto l'art. 17 (Autorizzazione idraulica) comma 6 della Legge Regionale 29 aprile 2015 n. 11 *“Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”* per il quale *“Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono.....”*;

richiamato per analogia l'art. 14 comma 2 lettera a) della L.R. 17/2009

“Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale” per il quale non sono soggette al pagamento del canone le concessioni “per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse”;

visto il *“Regolamento per la disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni dei beni di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia o della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico in gestione al Consorzio stesso ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015”*, approvato con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 78/22 dd. 28/04/2022 che prevede per la presente tipologia di utilizzo una durata massima del rapporto concessorio di anni 30 (trenta);

che con Delibera della Giunta Regionale n. 481 dd. 26/03/2021, pubblicata sul B.U.R. n.16 dd. 21/04/2021, è stata approvata la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina n. 1/21 dd. 01/03/2021 recante: *Approvazione nuovo statuto consortile e cambio denominazione da “Consorzio di Bonifica Pianura Isontina” in “Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia”;*

che la Deputazione Amministrativa consorziale con delibera n. 165/24 dd. 29/10/2024 ha approvato la bozza della presente convenzione che regola i rapporti tra Concedente e Concessionario;

ritenuto pertanto di poter rilasciare a titolo gratuito a Friuli Venezia

Giulia Strade S.p.A. la concessione per la realizzazione e il mantenimento di un percorso ciclopedonale su parte di argine individuato dalla p.c. 1196/2 C.C. San Canzian d'Isonzo di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, opera rientrante nei lavori di realizzazione della pista ciclabile Gorizia - Grado (percorso internazionale FVG5 - ciclovie dell'Isonzo) - I stralcio nei Comuni di San Canzian d'Isonzo e Turriaco per un periodo di anni 30 (trenta) a partire dalla data di stipula della presente alle condizioni previste dalla convenzione e che è fatto obbligo al concessionario di osservare, pena la decadenza della presente concessione;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Concedente, per quanto di sua competenza e fatti salvi i diritti di terzi, concede al Concessionario la concessione per la realizzazione e il mantenimento di un percorso ciclopedonale su parte di argine individuato dalla p.c. 1196/2 C.C. San Canzian d'Isonzo di proprietà del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, opera rientrante nei lavori di realizzazione della pista ciclabile Gorizia - Grado (percorso internazionale FVG5 - ciclovie dell'Isonzo) - I stralcio nei Comuni di San Canzian d'Isonzo e Turriaco.

La proprietà è così individuata:

C.A. di San Canzian d'Isonzo

C.C. di San Canzian d'Isonzo

p.c. F.M. coltura sup. P.T. c.t.

1196/2 11 acque fondiario 14085 2677 2°

di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica come evidenziato
nell'allegata corografia e mappa catastale facenti parte integrante della
convenzione.

Art. 2

Prescrizioni tecniche ed operative

È fatto obbligo al Concessionario di mantenere le misure e le
caratteristiche specificate nell'elaborato progettuale inviato, nonché di
osservare le prescrizioni tecniche contenute nella nota prot. n. 642 dd.
14/03/2019 rilasciata dal Concedente.

Qualora le opere non dovessero corrispondere a quanto previsto in
progetto, discostandosene in modo da non rispettare sia pure in minima
parte le presenti norme, dovrà redigersi verbale di constatazione con
espressa diffida al Concessionario dal mettere in ripristino lo stato dei
luoghi.

Al termine dei lavori le aree dovranno essere ripristinate, livellate e
lasciate sgombre dai materiali eventualmente sopra depositati.

La responsabilità civile e penale per conseguenze a danno dell'opera
idraulica (argine), nonché per inquinamenti di qualsiasi natura derivanti
dall'opera è assunta totalmente dal Concessionario.

Il presente atto non vincola in alcun modo la facoltà piena ed
insindacabile del Concedente che si riserva di apportare, ove le esigenze
idrauliche lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie alla concessione,
informando con congruo preavviso il concessionario senza che il
Concessionario possa opporsi in alcun modo. In tal caso il Concedente

potrà in ogni tempo, ove le esigenze idrauliche lo richiedessero, modificare la convenzione in tutto od in parte, e anche revocarla, con preavviso di 90 giorni da darsi a mezzo PEC al Concessionario nel caso di sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico senza perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese a compensi di nessun genere.

Il Concessionario nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dal Concedente. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto di Ufficio a spese del Concessionario. Analogamente sarà proceduto nei casi di cessazione per scadenza, rinuncia o decadenza.

Tutti i lavori occorrenti all'esecuzione del progetto verranno eseguiti a perfetta regola d'arte e a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario e saranno realizzati secondo gli accordi che verranno di volta in volta convenuti con il Concedente per quanto riguarda il tempo e il modo di svolgimento.

Per l'esecuzione delle opere in progetto saranno adottati i migliori accorgimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza, allo scopo di garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a persone o a cose.

Art. 3

Tempi di esecuzione

Il Concessionario provvederà, a mezzo PEC a rendere noto al Concedente il giorno di inizio lavori. La comunicazione dovrà essere inviata prima

dell'inizio lavori o in deroga contestualmente se l'inizio dei lavori ha carattere d'urgenza.

Art. 4

Manutenzione delle opere

Ai sensi e per gli effetti del comma 6 art. 17 della Legge Regionale 29 aprile 2015 n.11 sono a totale carico del Concessionario la gestione e manutenzione delle opere per tutta la durata della presente concessione.

In caso di interventi sulle opere realizzate, sarà obbligo del Concessionario ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 5

Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari

Il Concessionario è obbligato a rispettare le leggi e i regolamenti in materia di sicurezza, di polizia idraulica nonché tutte le prescrizioni che verranno impartite dal personale consorziale.

Art. 6

Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni

L'inosservanza da parte del Concessionario anche di un solo divieto o di un solo obbligo tra quelli menzionati nei precedenti articoli ne comporterà la decadenza dalla concessione ovvero, laddove per qualsivoglia causa questa non avesse luogo, la sua automatica risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7

Revoca o recesso dalla concessione

Il mancato adempimento alle norme e prescrizioni di cui all'art. 2 e

fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6, il Consorzio potrà revocare o recedere in ogni tempo dalla Concessione, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di danno o indennizzo, quando, ad avviso delle competenti Autorità o del medesimo Consorzio, sia necessario dare corso a qualsiasi opera, anche di sola modifica di quelle già esistenti, volta alla migliore tutela degli interessi idraulici ed ambientali o per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 8

Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione

La decadenza e la risoluzione della concessione opereranno automaticamente per effetto del solo verificarsi delle circostanze sopra previste, salvo che il Consorzio, una volta giunto a conoscenza delle stesse, entro i successivi trenta giorni non dichiari espressamente per iscritto a mezzo PEC di rinunciare ad avvalersene.

Il recesso e la revoca dalla concessione opereranno di pieno diritto per effetto della sola ricezione della comunicazione scritta con la quale il Consorzio manifesterà al Concessionario la volontà di avvalersene.

Nelle predette ipotesi di cessazione del rapporto, o in assenza di rinnovo, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, su richiesta del Concedente, tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni impartite dal Concedente ed entro un termine concordato tra le parti, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà consorziale.

	Art. 9	
	Responsabilità e manleva	
	Il Concessionario si obbliga a risarcire, manlevare e tenere comunque	
	indenne il Consorzio per qualunque danno che potesse derivare alla	
	proprietà consorziale, così come a persone o a cose, anche di terzi, a	
	causa di eventi in qualunque modo dipendenti, sia dalla realizzazione,	
	manutenzione dell'opera, sia dall'esercizio della medesima.	
	Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato il Concedente da qualunque	
	danno a persone o a cosa, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che	
	potesse essere promossa da terzi per il fatto della concessione oggetto	
	della presente convenzione.	
	Resta convenuto ed inteso che in qualsiasi evenienza il Concessionario	
	sarà il solo responsabile della stabilità e buona esecuzione delle opere,	
	riconoscendo che il verbale di constatazione, di cui sopra, non conferisce	
	alcuna responsabilità al Concedente.	
	Nel caso che eventuali incidenti, nelle fasi di realizzazione, manutenzione	
	ed utilizzo delle opere, comportino rischio di inquinamento di varia	
	natura, il Concessionario assume tutte le responsabilità sia civili che	
	penali, liberando il Concedente da ogni colpevolezza.	
	Art. 10	
	Canoni, durata ed eventuale rinnovo	
	La presente concessione viene rilasciata a titolo gratuito e avrà durata di	
	30 (trenta) anni a partire dalla data della stipula della presente.	
	Sei mesi prima della scadenza della presente convenzione il	
	Concessionario potrà chiederne il rinnovo previa richiesta scritta a mezzo	
	Pag. 10	

PEC obbligandosi fin d'ora ad effettuare successivamente il versamento dell'eventuale canone annuale che risulterà all'epoca, rivalutato nel rispetto delle norme allora vigenti.

Resta salvo il diritto del Consorzio di applicare un adeguamento in dipendenza delle eventuali variazioni dei canoni consorziali, nel qual caso il Consorzio comunicherà al Concessionario l'entità dell'adeguamento, che s'intenderà accettato dal Concessionario salvo che questi comunichi entro i successivi trenta giorni di voler recedere dalla Concessione, fermi restando tutti gli obblighi di rimessione in stato pristino a suo carico.

In assenza di tale prassi il Concessionario si obbliga, a sua cura e spese ed entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza, ad eseguire tutti gli interventi atti al ripristino dello stato dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dal Concedente, rendendosi inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni, diretti o indiretti, che per effetto di tale rimozione venissero arrecati alla proprietà consorziale.

Art. 11

Supervisione e vigilanza

Il personale dipendente del Concedente potrà accedere liberamente all'area concessa per visite di ispezione e controllo al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo alle proprietà consorziali.

La vigilanza su detta opera e l'osservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione rimangono comunque a carico del Concessionario, ad esclusione di tutti gli aspetti aventi valenza idraulica che rimangono in capo al Concedente.

Art. 12

	Validità della convenzione	
	L'efficacia del presente atto è condizionata al rilascio da parte degli Enti	
	competenti di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari.	
	La presente convenzione sarà valida ed impegnativa per le parti dal	
	momento della firma della stessa.	
	Art. 13	
	Incedibilità della concessione	
	La concessione non potrà, per qualsivoglia titolo o causa, essere ceduta o	
	passata a terzi senza l'assenso scritto del Concedente.	
	Art. 14	
	Informativa per la gestione dei dati	
	Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento	
	Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno	
	reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (per es.	
	dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla	
	società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in	
	ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti e inseriti ed	
	elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclusivo di gestire i rapporti	
	contrattuali scaturenti dalla presente convenzione.	
	Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per	
	il tempo necessario alla finalità indicata, nel rispetto del principio di	
	minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, ed eventualmente conservati per un	
	periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e	
	contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali	
	diritti in giudizio.	
	Pag. 12	

Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ed FVGS, così come costituite in testa al presente atto; il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali per il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia è contattabile all'indirizzo mail dpo@pianuraisontina.it e per FVGS è contattabile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it

Art. 15

Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico del Concessionario.

Redatto in unica copia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ronchi dei Legionari lì, 17/01/2025

* * *

PER IL CONCEDENTE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

IL DIRETTORE

Daniele Luis

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

PER IL CONCESSIONARIO

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Simone Bortolotti DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

* * *

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Concessionario dichiara di avere presa attenta lettura e di approvare espressamente le clausole sub 5 (Osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari), 6 (Inosservanza dei divieti e delle prescrizioni), 7 (Revoca o recesso dalla convenzione), 8 (Operatività delle cause di decadenza, revoca, recesso e risoluzione della concessione), 9 (Responsabilità e manleva), 10 (Canoni, durata ed eventuale rinnovo).

PER IL CONCESSIONARIO

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Simone Bortolotti DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Allegati:

- corografia

- mappa catastale

* * * fine * * *

COMUNE SAN CANZIAN D'ISONZO
COROGRAFIA
scala 1:5000



